

COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2019

DELIBERA N.807

OGGETTO

PARZIALE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI INTEGRATA "SEMI" APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 842 842 DEL 11/12/2017, MODIFICATO CON DELIBERA DI G.C. N. 380 DEL 7/5/2019; NONCHE' INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) DISABILI E ANZIANI APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 280 DEL 20/4/2017, MODIFICATO CON DELIBERA G.C. N. 841 DEL 11/12/2017

L'ANNO DUEMILADICIANNOVE IL GIORNO TRENTUNO DEL MESE DI OTTOBRE, , ALLE ORE 11:50 CON CONTINUAZIONE SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

DECARO Ing. ANTONIO - SINDACO

ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES
1	DI SCIASCIO Eugenio	NO
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	SI
3	D'ADAMO Dott. Alessandro	NO
4	GALASSO Ing. Giuseppe	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
5	LACOPPOLA Avv. Vito	NO
	PALONE Dott.ssa Carla	SI
7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	SI
8	PIERUCCI Dott.ssa Ines	SI
9	ROMANO Avv. Paola	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. DONATO SUSCA

L'Assessora al Welfare Dott.ssa Francesca Bottalico, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona, Avv. Annarita Amodio, sottopone il seguente provvedimento ai fini dell'approvazione:

PREMESSO

- che la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap del 05/02/1992 n. 104 garantisce il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società;
- che tra gli interventi previsti dalla suindicata legge n. 104/92 assumono particolare rilievo gli interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico, nonché servizi di aiuto personale alla persona diversamente abile in temporanea o permanente limitazione dell'autonomia personale;

PRESO ATTO

- che il Comune di Bari con deliberazione di Giunta comunale n. 280 del 20/04/2017 approvava il disciplinare del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore degli utenti diversamente abili ed anziani;
- che con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 841 del 11/12/2017 venivano rettificate le quote di compartecipazione al servizio di cui al suddetto disciplinare;
- che il Comune di Bari, al fine di rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle famiglie con minori diversamente abili, prevedeva l'attuazione di un progetto sperimentale di educativa domiciliare integrata, denominata "SEMI", redigendo apposito disciplinare approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 842 del 11/12/2017;
- che con successiva deliberazione n. 380 del 07/05/2019 la Giunta comunale rettificava parzialmente il disciplinare del servizio "SEMI" introducendo l'istituto della banca ore;

CONSIDERATO

- che il Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21/4/2016, al TITOLO IV Disposizioni Finali art. 24 "Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai servizi" comma 2, prevede che le procedure di erogazione di alcuni servizi/interventi possano essere adottate con Disciplinari da approvare con delibera di Giunta;
- che l'art. 22, comma 4, del medesimo disciplinare prevede che "In ragione della specificità di taluni servizi e/o interventi, con appositi disciplinari approvati con delibera di Giunta comunale,

potranno essere modificate le soglie di compartecipazione e stabiliti ulteriori criteri per la determinazione delle quote di compartecipazione";

DATO ATTO

- che in ragione della specificità e del carattere sperimentale del servizio "SEMI", con deliberazione di Giunta n. 842 del 11/12/2017 si riteneva di adottare specifiche modalità di calcolo della quota di compartecipazione degli utenti in misura inferiore rispetto ai calcoli espressi nel Nuovo Regolamento per l'Accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 35/2016;
- che all'art. 7 "Compartecipazione al servizio" del suddetto disciplinare venivano definite le quote di compartecipazione dei beneficiari del servizio sperimentale di educativa domiciliare in favore di minori diversamente abili integrata "SEMI";

CONSIDERATO

- che il servizio di educativa domiciliare in favore di persone diversamente abili integrata "SEMI" prevede prestazioni più ampie rispetto al servizio di educativa domiciliare SAD-ADI, in quanto costituisce un intervento specifico per sostenere il percorso di crescita, sia in ambito domiciliare che nel contesto di vita allargato, dei minori diversamente abili, in una logica di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell'istruzione e della formazione, servizi socio-sanitari assistenziali), comprendendo azioni quali, a titolo esemplificativo: interventi educativi rivolti direttamente al minore; di sostegno educativo alla famiglia nello svolgimento del ruolo genitoriale e nelle cura e nell'accudimento del minore; interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico, di orientamento nelle scelte formative-professionali e di sostegno post-scolastico, quale continuazione educativa tra scuola e contesto sociale, con il coinvolgimento dei/del genitore/i; interventi di protezione e tutela del minore diversamente abile; interventi di sostegno scolastico laddove la famiglia non è in grado di fornire supporto; interventi di promozione/sostegno all'autonomia del/i genitore/i nella conoscenza e nell'accesso a prestazioni e servizi socio-sanitari presenti sul territorio, nonché nella conoscenza ed utilizzo di risorse culturali e ricreative; monitoraggio delle funzioni genitoriali; interventi di mediazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo, per una efficace relazione minore/famiglia; interventi di promozione alla socializzazione;

PRESO ATTO, ad un anno dall'avvio del servizio in via sperimentale, della bontà e della qualità del servizio di educativa domiciliare "SEMI" attivato in data 01/12/2018;

PRESO ATTO, altresì, che la quota di compartecipazione al servizio di cui all'art. 7 del disciplinare veniva adottata in via sperimentale;

RITENUTO necessario procedere ad una revisione del criterio di calcolo della compartecipazione al servizio "SEMI", uniformandolo ai criteri di compartecipazione stabiliti per il servizio di educativa SAD e ADI in favore dei cittadini diversamente abili, in un'ottica di equità ed eguaglianza con gli altri fruitori del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali ed, in particolare, con i minori ammessi al servizio di educativa domiciliare sad-adi;

RITENUTO, altresì, in ragione della particolare situazione di difficoltà sociale, economica o di integrazione culturale dei minori destinatari del servizio "SEMI" potenzialmente idonei a determinare un aggravamento della condizione di disabilità certificata, di dover determinare il calcolo della compartecipazione degli utenti in parziale deroga ai criteri espressi dal Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 35/2016, e, dunque, applicando il medesimo costo orario applicato per il servizio di assistenza domiciliare SAD;

PRESO ATTO

- che per i servizi di assistenza domiciliare SAD il costo orario della prestazione è pari ad € 15,00;
- che nella educativa domiciliare in favore di minori diversamente abili integrata "SEMI" vengono attribuite ordinariamente n. 6 ore settimanali a minore e, dunque, circa 26 ore mensili;
- che, pertanto, fatti salvi eventuali futuri aggiornamenti sulla base dell'effettivo costo del servizio, si ritiene che la tariffa mensile del servizio "SEMI" debba essere commisurata al costo orario del servizio di assistenza domiciliare, in quanto più favorevole all'utente rispetto al costo orario dello specifico servizio sperimentale di educativa domiciliare in favore di minori diversamente abili integrata "SEMI" e, dunque, pari € 390,00 mensili;

DATO ATTO che l'art. 10 del disciplinare "SEMI" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 380 del 07/05/2019 prevede l'istituto della Banca Ore, al fine di consentire, nei casi e con le modalità di cui al medesimo art. 10, il recupero delle ore mensili non fruite da parte dei minori diversamente abili inseriti nella progettualità di riferimento, per cause non imputabili agli stessi;

RITENUTO, pertanto, di dover riformulare come segue l'art. 7 "*Compartecipazione al servizio*" del disciplinare "SEMI" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 842 del 11/12/2017, successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 380 del 07/05/2019, mediante l'introduzione di un criterio di calcolo della compartecipazione dell'utente alla tariffa/quota sociale espressa in percentuale sul costo mensile (determinato sulla base del costo orario di € 15,00 per 26 ore mensili), nonché mediante la previsione di tale agevolazione anche per

i minori appartenenti a nuclei familiari con una capacità economica superiore ad € 40.000,00, stante la particolarità della prestazione che prevede sino ad un massimo di 26 ore mensili:

- "a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, in deroga a quanto previsto dall'art.6, co.7. del RR 11/2015, viene individuata in un valore ISEE uguale a € 3.000,00;
- b) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 3.001,00 ed € 10.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 11,70 ossia il 3% del costo mensile della prestazione;
- c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 10.001,00 ed € 20.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 23,40, ossia il 6% del costo mensile della prestazione;
- d) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 20.001,00 ed € 40.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 39,00, ossia il 10% del costo mensile della prestazione;
- e) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 40.001,00 ed € 60.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 156,00, ossia il 40% del costo mensile della prestazione;
- f) per qualsiasi valore ISEE oltre i 60.000,00 € il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere il costo mensile della prestazione pari ad € 390,00 mensili."

DATO ATTO, altresì, che:

- analoghe prestazioni di educativa domiciliare vengono rese nell'ambito del generale servizio di assistenza domiciliare con riferimento ai disabili minori di età;
- il disciplinare del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) disabili e anziani approvato con delibera di Giunta comunale n. 280 del 20/04/2017, modificato con successiva delibera di Giunta comunale n. 841 del 11/12/2017, regolamenta all'art. 6 il servizio di educativa domiciliare per i minori ma non prevede uno specifico provvedimento tariffario distinto da quello previsto per i servizi SAD e ADI per anziani e disabili;
- i disabili minori d'età, a differenza di quelli maggiorenni, non possono presentare ISEE sociosanitario ristretto;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare come segue l'art. 12 "Compartecipazione degli utenti" del disciplinare del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) disabili e anziani approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 280 del 20/4/2017, modificato

con successiva delibera di Giunta comunale n. 841 del 11/12/2017, introducendo con riferimento all'educativa domiciliare per minori disabili analogo criterio di determinazione delle fasce reddituali e della misura di compartecipazione,

"Per i minori in educativa domiciliare le modalità di calcolo della quota di compartecipazione è definita come di seguito:

- a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, in deroga a quanto previsto dall'art.6, co.7. del RR 11/2015, viene individuata in un valore ISEE uguale a € 3.000,00;
- b) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 3.001,00 ed € 10.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 3% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00;
- c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 10.001,00 ed € 20.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 6% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00;
- d) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 20.001,00 ed € 40.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 10% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00;
- e) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 40.001,00 ed € 60.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 40% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00;
- f) per qualsiasi valore ISEE oltre i 60.000,00 € il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere l'integrale costo orario del servizio.";

RITENUTO, quindi, di dover procedere ad una parziale rettifica ed integrazione del disciplinare "SEMI" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 842/2017, successivamente modificato con delibera di G.C. n. 380 del 7/5/2019, nonché del disciplinare del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) disabili e anziani approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 280 del 20/04/2017, modificata con delibera di Giunta comunale n. 841/2017;

RITENUTO, altresì, che l'applicazione delle nuove soglie e delle nuove quote di compartecipazione degli utenti al costo del servizio, in relazione all'ISEE, possano trovare applicazione già con decorrenza dall'esercizio finanziario 2020 e precisamente a partire dal 01/01/2020;

PRESO ATTO, altresì, che, ad avvenuta approvazione:

- il disciplinare del servizio "SEMI" rettificato sarà trasmesso al Rup, al Direttore dell'Esecuzione del contratto, al Gestore del Servizio e ai Servizi Sociali dei 5 Municipi referenti del progetto di educativa domiciliare integrata SEMI;

- il disciplinare del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) disabili e anziani rettificato, sarà trasmesso al Rup, al Direttore dell'Esecuzione del contratto, al Gestore del Servizio e ai Servizi Sociali referenti;

TUTTO CIO' PREMESSO:

L'Assessorato al Welfare del Comune di Bari rappresentato dall'Assessora Dott.ssa Francesca Bottalico propone alla Giunta Comunale di approvare i presenti disciplinari, demandando alla Ripartizione Servizi alla Persona di mettere in atto le procedure necessarie per l'espletamento dei servizi nel rispetto dei criteri adottati negli allegati disciplinari;

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA e fatta propria la relazione dell'Assessora proponente, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Servizi alla Persona;

RITENUTO di aderire alla proposta di deliberazione dell'Assessora al Welfare facendola propria;

VISTO il parere espresso di regolarità contabile, obbligatorio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di deliberazione con riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente, formalmente acquisito agli atti;

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa, formalmente acquisito agli atti;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale, che forma parte integrante della presente deliberazione;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

PRENDERE ATTO che il "Nuovo Regolamento per l'Accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35/2016, all'art. 24, comma 2, prevede la possibilità di regolamentare dettagliatamente le procedure di erogazione di alcuni servizi/interventi mediante l'adozione di appositi disciplinari da approvare con delibera di Giunta;

PRENDERE ATTO che l'art. 22, comma 4, del succitato regolamento prevede, altresì, che "*In ragione della specificità di taluni servizi e/o interventi, con appositi disciplinari approvati con delibera di Giunta comunale, potranno essere modificate le soglie di compartecipazione e stabiliti ulteriori criteri per la determinazione delle quote di compartecipazione";*

DARE ATTO che la quota di compartecipazione al servizio di educativa domiciliare in favore di minori diversamente abili integrata "SEMI", di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 842 del 11/12/2017, in virtù del carattere sperimentale del servizio, veniva determinata in via transitoria in misura inferiore ai criteri espressi nel Nuovo Regolamento per l' Accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35/2016;

PRENDERE ATTO che, per ragioni di equità con gli altri fruitori del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali ed, in particolare, con i minori ammessi all'analogo servizio di educativa domiciliare nell'ambito del più generale servizio di assistenza domiciliare "SAD", si rende necessario ridefinire i criteri di calcolo della compartecipazione degli utenti di entrambi i servizi;

DETERMINARE, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Vigente Regolamento Comunale di Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali, che il costo orario sia per il servizio SEMI sia per il servizio di educativa domiciliare è determinato in misura pari al costo orario del servizio di assistenza domiciliare SAD (€ 15,00), talchè il costo mensile del servizio SEMI, in considerazione del monte ore mensile fisso per ciascun minore di n. 26 ore, risulta dunque pari ad € 390,00 mensili;

APPROVARE, per tutte le motivazioni innanzi esplicitate e che si intendono integralmente riportate, le modifiche ai criteri di compartecipazione al costo del servizio sperimentale di "EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI INTEGRATA "SEMI" previste dall'art. 7 "*Compartecipazione al servizio*" del disciplinare approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 842 del 11/12/2017, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 380 del 07/05/2019 e di sostituirlo come di seguito:

- "Il richiedente/famiglia è tenuto in primis al pagamento della quota sociale secondo quanto previsto nel Nuovo Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35/2016) e la quota di compartecipazione al servizio viene determinata come segue:
- a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, in deroga a quanto previsto dall'art.6, co.7. del RR 11/2015, viene individuata in un valore ISEE uguale a € 3.000,00;
- b) per qualsiasi valore ISEE compreso tra \in 3.001,00 ed \in 10.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad \in 11,70 ossia il 3% del costo mensile della prestazione;
- c) per per qualsiasi valore ISEE compreso tra \in 10.001,00 ed \in 20.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad \in 23,40, ossia il 6% del costo mensile della prestazione;
- d) per qualsiasi valore ISEE compreso tra \in 20.001,00 ed \in 40.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad \in 39,00, ossia il 10% del costo mensile della prestazione;
- e) per qualsiasi valore ISEE compreso tra \in 40.001,00 ed \in 60.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad \in 156,00, ossia il 40% del costo mensile della prestazione;
- f) per qualsiasi valore ISEE oltre i 60.000,00 € il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere il costo mensile della prestazione pari ad € 390,00 mensili."
- **APPROVARE**, per tutte le motivazioni innanzi esplicitate e che si intendono integralmente riportate, uno specifico criterio di compartecipazione al costo del servizio di educativa domiciliare nell'ambito del disciplinare "del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) disabili e anziani adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 20/4/2017 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 841 del 11/12/2017, integrando l'art. 12 "*Compartecipazione degli utenti*" del disciplinare come segue:
- "Per i minori in educativa domiciliare le modalità di calcolo della quota di compartecipazione è definita come di seguito:
- a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, in deroga a quanto previsto dall'art.6, co.7. del RR 11/2015, viene individuata in un valore ISEE uguale a € 3.000,00;
- b) per qualsiasi valore ISEE compreso tra \in 3.001,00 ed \in 10.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 3% del costo orario della prestazione, pari ad \in 15,00;

- c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra \in 10.001,00 ed \in 20.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 6% del costo orario della prestazione, pari ad \in 15,00;
- d) per qualsiasi valore ISEE compreso tra \in 20.001,00 ed \in 40.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 10% del costo orario della prestazione, pari ad \in 15,00;
- e) per qualsiasi valore ISEE compreso tra \in 40.001,00 ed \in 60.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 40% del costo orario della prestazione, pari ad \in 15,00;
- f) per qualsiasi valore ISEE oltre i 60.000,00 € il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere l'integrale costo orario del servizio.";

DARE ATTO, altresì, che l'applicazione delle nuove soglie e delle nuove quote di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni dei servizi "SEMI", SAD e ADI, in relazione all'ISEE, possano trovare applicazione già con decorrenza dall'esercizio finanziario 2020 e precisamente a partire dal 01/01/2020;

AUTORIZZARE il Direttore pro tempore della Ripartizione Servizi alla Persona a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per uniformare la compartecipazione ai servizi di che trattasi a quanto previsto negli schemi di disciplinare che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

TRASMETTERE:

- copia del disciplinare "SEMI" rettificato al Rup, al Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), al Gestore del servizio e ai Servizi Sociali dei cinque Municipi referenti del progetto di educativa domiciliare integrata "SEMI";
- copia del disciplinare del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) disabili e anziani rettificato al Rup, al Direttore dell'Esecuzione del contratto, al Gestore del Servizio e ai Servizi Sociali referenti;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per quanto di competenza;

DISPORRE che il presente atto venga trasmesso alla segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'Albo Pretorio per 10 gg. consecutivi, ai fini conoscitivi.

DISCIPLINARE PER LA EROGAZIONE DEL SERVIZIO sperimentale DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI Integrata "SEMI"

ART.1 OGGETTO- Definizione del servizio

- **1.**Il presente disciplinare contiene i principi e le modalità di accesso al servizio sperimentale di Educativa domiciliare in favore di Minori diversamente abili Integrata (S.E.M.I.) in conformità alle normative vigenti che prevedono l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
- **2**. Il servizio di educativa domiciliare è un servizio pubblico, a domanda individuale, gestito dal Comune di Bari Ripartizione Servizi alla Persona in forma indiretta;
- **3.** Detto servizio in una logica di rete e di potenziamento dei servizi esistenti, interviene in maniera specifica per sostenere il minore diversamente abile con una serie di azioni ed interventi educativi che favoriscono lo sviluppo della sua autonomia fisica, spaziale e della comunicazione;
- **4.** Data la specificità del servizio, esso prevede interventi educativi personalizzati e finalizzati a sostenere il minore diversamente abile nel suo contesto di vita familiare, scolastica e sociale, in collaborazione con le Agenzie Socio Educative Territoriali, il Servizio Sociale del Comune e il Distretto socio sanitario (in particolare con il Dipartimento di Neuropsichiatria infantile), nonché al recupero o mantenimento di abilità;

ART.2 DESTINATARI

1. Il servizio di educativa domiciliare è rivolto a minori diversamente abili (di età compresa tra 0 e 18 anni) che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che spesso causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione nel tessuto sociale, tanto da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

ART.3 FINALITA' ED OBIETTIVI

Il servizio di educativa domiciliare si pone le seguenti finalità ed obiettivi:

1. consentire al minore diversamente abile di mantenere l'autonomia di vita nella propria casa e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui è impossibilitato a provvedere a se stesso o non dispone di un adeguato aiuto familiare;

- **2**. favorire il recupero della funzionalità nella sua crescita evolutiva con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue, nella prospettiva di una progressiva socializzazione all'interno dell'ambiente scolastico, del territorio, sotto il profilo della comunicazione e formazione personale e relazionale;
- **3.**consentire al minore diversamente abile di permanere nel suo ambiente di vita riducendo al minimo il ricorso a strutture residenziali;
- **4**.elevare la qualità della vita del minore con disabilità per prevenire fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale;
- **5**.favorire la socializzazione, l'informazione e la partecipazione ad iniziative ed attività culturali e ricreative;
- **6.** sviluppare e potenziare le capacità psico-fisiche dei soggetti portatori di handicap attraverso attività finalizzate all'autonomia;

ART.4 ATTIVITA' E PRESTAZIONI

Gli interventi previsti nel servizio di Educativa domiciliare sono:

- **1.** sostegno educativo rivolto direttamente al minore diversamente abile, finalizzato all'autonomia, alla socializzazione e all'integrazione sociale;
- **2.** sostegno educativo alla famiglia nello svolgimento del ruolo genitoriale e nelle cura e nell'accudimento del minore (idonea alimentazione, cura dell'igiene personale, cure affettive e relazionali, ecc.);
- **3.** interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico, di orientamento nelle scelte formative professionali e di sostegno post-scolastico, quale continuazione educativa tra scuola e contesto sociale, con il coinvolgimento dei/del genitore/i;
- **4**.interventi di accompagnamento del/i genitore/i nella conoscenza e nell'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio, nonché nella conoscenza ed utilizzo di risorse culturali e ricreative;
- **5.** interventi di sostegno nelle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo, per una efficace relazione minore/famiglia;

Non rientrano interventi di assistenza sanitaria, farmacologica e terapeutica che attengono a servizi specialistici.

ART.5 RICHIESTA DI ACCESSO

1. La richiesta di accesso al servizio va presentata nella sede del Segretariato Sociale del Municipio di appartenenza, debitamente sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci (tutore,

affidatario, ecc...), ad eccezione degli interventi di tutela e protezione predisposti dall'Autorità giudiziaria, come previsto all'art.20 del Nuovo Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°35/2016;

- **2.** La richiesta ha validità annuale, alla pari dell'intervento educativo personalizzato, fatta eccezione per i casi di necessità di proseguimento del servizio, ravvisati dal Servizio Sociale professionale comunale, in cui va rinnovata;
- **3.** Tutte le infomazioni rese in autocertificazione devono essere veritiere e chi le fornisce ne assume la piena responsabilità, riconoscendo al Comune il diritto/dovere di verificarne la fondatezza;
- **4**.I dati personali saranno utilizzati secondo le disposizioni vigenti sul diritto alla privacy.I dati sensibili saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di organizzazione e svolgimento del servizio;

Eventuali comunicazioni alla famiglia del minore diversamente abile saranno inviate presso l'indirizzo riportato nella istanza di accesso;

ART.6 REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI PRIORITA'

- **1.** Per accedere al servizio occorre presentare nella sede del Segretariato Sociale del Municipio di appartenenza apposita domanda da parte di chi esercita la potestà genitoriale sul minore disabile.
- **2.**In fase di prima attuazione, si procederà ad evadere le domande già pendenti di servizi domiciliari per minori diversamente abili presentate alle sedi delle Porte Uniche di Accesso, previa verifica dell'attualità del bisogno da parte del Servizio Sociale territoriale e del possesso dei requisiti d'accesso di cui alle lettere a), b), c) ; qualora le domande pendenti siano superiori alle disponibilità del servizio si procede all'inserimento secondo i criteri di priorità di seguito specificati;
- 3.I requisiti di accesso sono i seguenti:
- a. residenza del minore diversamente abile nel territorio comunale di Bari;
- **b.** attestazione di invalidità con il riconoscimento della indennità di frequenza;
- **c**.certificazione di disabilità attestata dalla competente commissione sanitaria, ai sensi della L.104/1992 art.3, comma 3, (gravità);
- 4. Hanno priorità di accesso al servizio, nell'ordine:
- a. minori disabili con provvedimenti di tutela dell'Autorità Giudiziaria;
- b. minori disabili appartenenti a nuclei familiari con attestazione ISEE ORDINARIO inferiore ad Euro 3.000;

- c. minori a rischio di inserimento in strutture residenziali al fine di evitare l'istituzionalizzazione;
- d. minori i cui genitori presentano gravi difficoltà nello svolgimento della funzione genitoriale ed educativa ovvero nel cui nucleo familiare vi sono delle difficoltà di tipo sociale, economico o di integrazione culturale che determinano in modo significativo un aggravamento della condizione della disabilità certificata;
- e. i minori appartenenti a nuclei familiari con più soggetti disabili;
- **5**.La presenza nello stesso nucleo familiare di più elementi tra quelli sopraindicati comporta il consequente aumento nella definizione del livello di priorità.
- **6**.In subordine ai seguenti criteri di priorità, la graduatoria di accesso al servizio è effettuata sulla base dell'ISEE posseduto.
- **7**.In caso di pluralità di domande pendenti superiori alla disponibilità del servizio è facoltà dell'ente nominare una Commissione tecnica composta da un referente della Ripartizione e di ciascun Municipio al fine di determinare l'inserimento prioritario nel servizio sulla base dei sopracitati criteri.
- **8**.Il monte ore da attribuire a ciascun minore è determinato nel P.E.I. ordinariamente nella misura di n°6/ore settimanali, mediamente appropriato all'intervento educativo;
- **9.** eventuali aumenti o diminuzione di ore possono essere proposte dall'Assistente Sociale referente del caso al RUP del servizio sulla motivata relazione tenuto conto dei medesimi criteri di cui al precedente comma 4) e nei limiti delle ore disponibili nell'appalto in essere e delle economie di cui al successivo art.10 punto 3;

ART.7 COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

- **1.**Il richiedente/famiglia è tenuto in primis al pagamento della quota sociale secondo quanto previsto nel Nuovo Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°35/2016) e la quota di compartecipazione al servizio viene determinata come segue:
- a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, in deroga a quanto previsto dall'art.6, co.7. del RR 11/2015, viene individuata in un valore ISEE uguale a € 3.000,00;

- b) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 3.001,00 ed € 10.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 11,70, ossia il 3% del costo mensile della prestazione;
- c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 10.001,00 ed € 20.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 23,40, ossia il 6% del costo mensile della prestazione;
- d) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 20.001,00 ed € 40.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 39,00, ossia il 10% del costo mensile della prestazione;
- e) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 40.001,00 ed € 60.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 156,00, ossia il 40% del costo mensile della prestazione;
- f) per qualsiasi valore ISEE oltre i 60.000,00 € il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere il costo mensile della prestazione pari ad € 390,00.

ART.8 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. All' Assistente Sociale compete:

- **a.** la conoscenza/valutazione della situazione familiare /ambientale e del biosogno valutando l' appropriatezza e l'attivazione del Servizio Educativo o Assistenziale;
- **b.** la valutazione della riduzione/sospensione/cessazione del progetto di sostegno individuale qualora si modificassero o venissero a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'avvio;
- **c.** la redazione del P.E.I., tenuto conto dei servizi socio-sanitari eventualmente già fruiti dall'utente (ADI, servizio a ciclo diurno, ecc...). In presenza di disabilità afferenti all'Area della Salute Mentale, la redazione del P.E.I. può essere effettuata in collaborazione con il Dipartimento della Neuropsichiatria infantile, sulla base di una valutazione tecnico-sociale e diagnostica congiunta che esplichi i bisogni evolutivi del minore diversamente abile e le aree d'intervento per le quali si richiede il supporto educativo;
- d.l'invio della richiesta di attivazione del servizio al Coordinatore e al RUP dell'appalto;
- e. il monitoraggio, la conclusione e la verifica finale dei P.E.I;
- **f.** la partecipazione alla valutazione complessiva del servizio, con le modalità previste dal capitolato d'appalto, segnalando all'Ente Gestore eventuali aspetti di criticità;

g. la rilevazione e segnalazione di eventuali disservizi : es. verifiche circa l'impiego di personale non idoneo di cui l'amministrazione può chiedere la sostituzione; verifiche anche a campione, circa la puntualità ed il rispetto dei piani orari da parte degli operatori ecc.....

Il servizio di Educativa domiciliare viene svolto attraverso l'intervento diretto dell'educatore professionale in possesso di uno dei titoli previsti all'art.46 del RR 4/2007 e s.m.i.

2. All'Educatore compete:

- a. autonomia professionale nell'intervento educativo;
- **b.** partecipare alla realizzazione dell'intervento educativo domiciliare sul minore diversamente abile e sul nucleo familiare, in collaborazione con il Servizio Sociale professionale comunale e tutti gli altri servizi territoriali;
- **c.** rapportarsi costantemente con l'Assistente Sociale referente del caso su elementi significativi della situazione familiare e personale del minore diversamente abile e su eventuali assenze del minore;
- **d.** svolgere attività educativa qualificata, funzionale al sostegno e all'accompagnamento del nucleo familiare in difficoltà in un'ottica di stimolazione e promozione delle risorse del nucleo stesso;
- **e**.realizzare il progetto educativo individuale, in costante collaborazione con il Coordinatore e, se richiesto, con gli altri servizi/soggetti coinvolti sul caso e proporne tempestivamente eventuali modifiche ritenute importanti;
- **f**.collaborare attivamente alle valutazioni in itinere e finali, anche attraverso la produzione di documentazione concordata con il proprio Coordinatore;
- **g**.osservare l'ambiente di vita del/della minore fornendo le informazioni di ritorno e proponendo all'operatore professionale di riferimento (Comune e/o ASL), le conseguenti modifiche o aggiornamenti in itinere, da apportare al Progetto Educativo Individualizzato per la maggiore efficacia dell'intervento;
- h. curare la propria formazione professionale permanente;

Le attività svolte dall'educatore con il minore diversamente abile variano a seconda del progetto educativo. L'obiettivo dell'intervento è duplice: da un lato è funzionale a sollecitare l'autonomia del minore facendo leva sulle sue risorse personali, dall'altro tende ad un progressivo lavoro di empowerment nei confronti della famiglia.

Le attività prioritarie da realizzare sono:

- attività volte allo sviluppo dell'autonomia (gestione del proprio tempo e degli spazi quotidiani e personali), all'utilizzo delle risorse del territorio (trasporto, biblioteca, associazioni, ..) e a favorire nuove esperienze (uscite, gite, cinema, teatro, ..);
- attività volte alla socializzazione e all'inserimento sociale (attività sportive, ricreative, ..);
- attività manuali ed espressive;
- attività didattiche e altre attività volte allo sviluppo delle capacità di apprendimento.

Tali attività, rivolte a minori diversamente abili residenti nel comune di Bari, possono essere svolte sia a domicilio sia nel territorio comunale per poter permettere l'accesso alle strutture/risorse che favoriscono la socializzazione e l'autonomia del minore.

Tenuto conto della diversificazione delle situazioni e dei bisogni dei minori diversamente abili fruitori del servizio, all'appaltatore potrà essere richiesto che l'educatore sia di sesso maschile o femminile.

Nell'espletamento del loro lavoro è previsto altresì che gli educatori garantiscano:

- il rispetto degli accordi e delle indicazioni di lavoro fornite dal Coordinatore;
- il rispetto degli obblighi rivenienti dalle normative vigenti;
- la puntuale e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore svolte con l'utenza che devono essere controfirmati da uno dei genitori del minore o di chi ne esercita la rappresentanza legale;
- la puntuale, chiara e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore lavorative svolte nelle riunioni di équipe multiprofessionali con i singoli servizi/istituzioni coinvolte nel progetto educativo individuale;
- la redazione, in caso di urgenza, entro numero massimo 10 giorni dalla data di richiesta, di relazione di aggiornamento sul caso seguito;
- la redazione a cadenza semestrale, e comunque sempre alla chiusura di ogni singolo intervento educativo, di una relazione sull'andamento del progetto nel quale vengano messi in luce gli obiettivi dell'intervento educativo, le strategie attuate, le attività svolte, le osservazioni sulle relazioni familiari, sul rapporto tra il minore e l'educatore, e tra quest'ultimo e i membri del nucleo familiare e tutte le osservazioni di qualsiasi natura funzionali alla valutazione circa l'andamento della presa in carico/intervento.

Il rapporto tra Educatore Professionale, Servizio Sociale professionale comunale e altri servizi è mediato dalla figura di un coordinatore.

3. Al Coordinatore compete:

- **a.** l'accoglienza delle richieste degli Assistenti sociali di avvio al servizio e di modifica (sospensione, aumento, interruzione) dei progetti;
- **b.** la regolamentazione e l'organizzazione complessiva del servizio;
- c. il monitoraggio e la verifica periodica dell'utilizzo del momte ore dell'appalto;
- d. la valutazione complessiva del servizio in collaborazione con gli assistenti sociali;
- **e.** l'individuazione delle caratteristiche professionali dell'educatore a cui affidare il progetto educativo ed il cui curriculum deve essere ritenuto adeguato rispetto all'intervento da porre in essere e alla tipologia di disabilità;
- f. la presenza alle riunioni d'equipe con altri servizi;
- **g.** l'organizzazione dei piani orari di ogni educatore secondo le indicazioni fornite dal RUP (il progetto educativo individuale e il piano di lavoro devono contenere il piano orario dell'operatore);
- **h.** la verifica della puntualità e della presenza degli operatori presso il domicilio degli utenti e l'attività svolta nel territorio con tenuta del registro giornaliero delle presenze, sottoscritto dall'utente e del libro giornale delle prestazioni svolte; il Coordinatore informa tempestivamente il referente comunale, in forma verbale (a mezzo telefono) e scritta (invio di nota a mezzo fax e/o email), nonché l'utente a mezzo telefono delle eventuali improvvise e temporanee assenze dell'operatore preposto;
- i) l'invio delle relazioni bimestrali e finali per la verifica del servizio come previsto nel Capitolato d'appalto;
- **j)** l'effettuazione della rilevazione della customer satisfaction e job satisfaction, inviando al Comune la reportistica;
- **k**) realizzare il monitoraggio dei vari progetti individuali di educativa domiciliare, attraverso incontri periodici con ogni singolo educatore e/o con l'intero gruppo operativo;

ART.9 SEDE DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene prevalentemente svolto presso il domicilio del minore diversamente abile , purché ubicato nel territorio della città di Bari. Le abitazioni che ospitano il servizio devono possedere i requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione ed avere la possibilità di destinare "spazi dedicati" alle attività con i minori. Laddove ciò non fosse possibile il Servizio Sociale di riferimento valuterà la possibilità di dislocare alcune attività mirate presso le sedi dei Servizi di Welfare cittadino o di altre Agenzie educative territoriali.

2. Sono altresì previste attività extradomiciliari presso le Agenzie Educative Territoriali o altre strutture individuate dall'Ente Gestore;

ART.10 ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLE ORE

- **1**.Al fine di evitare che i minori diversamente abili inseriti nella progettualità di riferimento, per cause non imputabili agli stessi, fruiscano di un numero di ore inferiori a quelle previste dal progetto, nonché l'accumulo di ore non lavorate dagli Educatori del servizio SEMI, si istituisce la banca delle ore che prevede un recupero di ore non fruite, da attivare nei casi di seguito riportati:
- **a)** tardiva attivazione del servizio rispetto alla data di accesso domiciliare, finalizzato alla valutazione sociale del caso (oltre 5 gg di ritardo); il recupero potrà essere effettuato previo accordi con gestore del servizio, il Servizio Sociale di riferimento ed il nucleo familiare, in relazione al percorso educativo impostato e agli obiettivi prefissati; il recupero avviene ordinariamente entro il termine di 6 mesi dal mancato utilizzo;
- **b)** assenza non prolungata dell'educatore (per malattia o ferie); il recupero potrà essere effettuato previo accordi con il gestore del servizio, il Servizio Sociale di riferimento ed il nucleo familiare in relazione al percorso educativo impostato e agli obiettivi prefissati; il recupero avviene ordinariamente entro il termine di 6 mesi dal mancato utilizzo;
- **c)** impedimento del minore per cause a lui non imputabili (es: ricovero, malattia, accertamenti sanitari ecc.); il recupero potrà essere effettuato previo accordi con il gestore del servizio, il Servizio Sociale di riferimento ed il nucleo familiare, in relazione al percorso educativo impostato e agli obiettivi prefissati; il recupero avviene ordinariamente entro il termine di 6 mesi dal mancato utilizzo;
- 2.Le ore non fruite dal minore per indisponibilità del nucleo familiare non potranno essere recuperate;
- **3.** Le ore non fruite dall'utente senza giustificato motivo di cui al comma 2, ovvero le ore di cui al comma 1, punti a) b) e c) per cui non sia possibile la riassegnazione al medesimo utente , costituiscono economie nell'ambito del servizio erogato in ciascun Municipio, e potranno essere utilizzate per l'attivazione di micro progettualità individuali a tempo predeterminato o per progettualità di gruppo; queste ultime dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Ripartizione Servizi alla Persona;

ART.11 SOSPENSIONE, CESSAZIONE, MODIFICA DEGLI INTERVENTI

Il servizio può essere sospeso o cessare se:

1. i familiari del minore diversamente abile ne fanno espressa richiesta scritta;

- 2. i minori e le famiglie non rispettano il P.E.I.(Piano Educativo individualizzato)
- 3. se vengono meno le condizioni per attivare gli interventi educativi o per portarli a termine;
- **4.** In casi particolari il Comune si riserva di aumentare o diminuire il monte ore settimanali degli interventi educativi.

ART.12 NORMA TRANSITORIA

Per il primo anno di attuazione del servizio sperimentale di educativa domiciliare in favore di minori diversamente abili si procederà ad evadere tutte le domande pendenti presentate nelle sedi della P.U.A (Porta Unica di Accesso) e rimaste inevase, con applicazione dei criteri di priorità fissati all'art.6 comma 4) del presente disciplinare. Qualora il monte ore dell'appalto, con riferimento alle istanze pendenti, non venga integralmente utilizzato, si procederà alla assegnazione del monte ore residuo mediante apposito Avviso Pubblico.

ART.13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore con l'attivazione del servizio sperimentale di Educativa domiciliare in favore di minori diversamente abili Integrata "SEMI".

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) e ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) DISABILI E ANZIANI

Art. 1 FINALITA' DEI SERVIZI

Il presente disciplinare, secondo quanto previsto dall'art.24 co.2 del Nuovo Regolamento per l' Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi sociali, è finalizzato a regolare più specificatamente le procedure di erogazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD- art 87 del RR 4/2007 e art.53 lett.d del reg.dec.istitutivo dei Municip)) e di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI- art.88 del RR4/2007) rivolti a cittadini disabili di età compresa fra 0 e 64 anni, nonché a cittadini anziani di anni 65 e oltre.

Tali servizi rientrano tra gli interventi di natura sociale e socio-sanitaria previsti dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito di Bari e consistono in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una vita relazionale soddisfacente attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.

Si ispirano, in particolare, ai principi della Legge n.104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap (art.26 comma 2), alla Legge Regionale n.19/2006 e alle Linee guida Regionali per la non autosufficienza, giusta Delibere di G.R. 630 e 750/2015.

L' assistenza domiciliare **SAD** persegue le finalità di seguito indicate:

- migliorare la qualità di vita del disabile e/o anziano
- fornire sostegno alla famiglia
- consentire al soggetto disabile e/o anziano di permanere nel proprio ambiente sociale e familiare
- > sostenere e sviluppare l'autonomia della persona disabile e/o anziana ove possibile
- prevenire e contrastare i processi di esclusione sociale e di isolamento
- responsabilizzare i familiari all'onere delle cure

L'assistenza domiciliare integrata **ADI** persegue le finalità di seguito indicate:

- > ridurre la permanenza in ospedale attraverso la dimissione socio-sanitaria protetta
- > attivare una modalità d'intervento incentrata sul lavoro d'equipe al fine di garantire l'effettiva integrazione delle prestazioni

Art. 2 DESTINATARI DEI SERVIZI

Possono accedere al servizio di assistenza domiciliare che viene indicato con l'acronimo **SAD**, le persone residenti nel Comune di Bari,che abbiano i seguenti requisiti:

- **soggetti disabili non autosufficienti o con ridotta autosufficienza**, di età compresa tra 0-64 anni, non bisognosi di assistenza sanitaria, che vivono soli o in nuclei familiari, che per condizioni particolari di disagio non sono in grado di prestare assistenza; tali soggetti per la fruizione dell'assistenza domiciliare SAD devono altresì aver ottenuto il riconoscimento di portatore di handicap ai sensi della L.104/92 e/o invalidità civile;
- soggetti anziani, parzialmente non autosufficienti e totalmente non autosufficienti che necessitano di particolari prestazioni socio assistenziali che vivono in disagiate condizioni economiche e/o privi di familiari in grado di offrire loro assistenza e cure necessarie.

Questa tipologia di assistenza è destinata a soggetti disabili e anziani che evidenziano un bisogno assistenziale meramente sociale.

Possono accedere al servizio di assistenza domiciliare che viene indicato con l'acronimo **ADI**, le persone residenti nel Comune di Bari che abbiano i seguenti requisiti:

- soggetti anziani e disabili che si trovino nelle condizioni cliniche tali da richiedere prestazioni integrate di natura socio-assistenziale e sanitaria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio ADI invece è rivolto ad anziani, disabili, minori ed adulti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- di fragilità con patologie cronico degenerative che limitano gravemente l'autonomia
- con patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio
- in dimissione sociosanitaria protetta da reparti ospedalieri
- con patologie oncologiche o degenerative in fase avanzata
- con tracheostomia, alimentazione indotta (PEG) , ventilazione assistita

Art. 3 TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza domiciliare **SAD** per disabili e anziani sono affidate ad Operatori socioassistenziali sulla base di apposito Progetto Assistenziale individualizzato denominato **PAI** in un'ottica di promozione della persona e della rete familiare di riferimento **e non in sostituzione.**

Le prestazioni di **tipo domestico** consistono in:

Cura delle condizioni igieniche degli ambienti di vita primari della persona (camera da letto, cucina,bagno)

Preparazione del letto

Piccolo bucato e stiratura

Preparazione dei pasti

Assistenza nell'organizzazione dell'attività domestica

Spesa e commissioni varie

aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, di elettrodomestici, di mezzi di trasporto, ecc.....)

Aiuto per ogni necessità di tipo domestico

Le prestazioni di **aiuto personale** consistono in:

Igiene personale o totale della persona a letto e non

Ausilio alla mobilizzazione della persona costretta a letto

Vestizione dell'utente

Indicazione dell'applicazione di corrette norme igienico-sanitarie

Aiuto ad una corretta assunzione dei pasti (è fatto divieto agli Operatori di somministrare alcun tipo di farmaco)

Alimentazione a letto

Segnalazione agli operatori sanitari e sociali di problematiche che potrebbero insorgere nell'attività lavorativa

Attività di promozione e attuazione della rete familiare e sociale a favore dell'utente in Collaborazione con gli altri servizi del territorio Le prestazioni di accompagnamento consistono in :

Spostamentii nel territorio dell'area urbana

Visite mediche e accertamenti diagnostici;

Riscossione pensione e disbrigo di altre pratiche amministrative

Attività finalizzate alla socializzazione

Le prestazioni di assistenza domiciliare integrata **(ADI)** per disabili e anziani comprendono, oltre a quelle di tipo socio-assistenziale precedentemente indicate, anche quelle sanitarie di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico garantite dall'ASL che vengono definite dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) ed elencate nel progetto individualizzato (PAI).

Le prestazioni garantite dal Comune sono le medesime sia per il SAD, che per l'ADI e ricomprendono altresì l' assistenza tutelare prevista dalle Linee Guida regionali per le cure domiciliari.

In caso di trasferimento temporaneo dell'utente presso altra abitazione o in struttura ospedaliera, su richiesta dell'interessato o di chi ne fa le veci e previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, le prestazioni di natura socio-assistenziali potranno essere garantite presso le medesime sedi.

Ulteriori prestazioni per situazioni imprevedibili potranno essere valutate dal Servizio Sociale Professionale e garantite qualora previste nell'organizzazione del soggetto aggiudicatario dei servizi.

Art. 4 DURATA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno carattere di temporaneità, complementarietà e specificità, nel senso che devono soddisfare la necessità del richiedente per il tempo necessario e comunque non oltre la durata massima di 12 mesi, decorsi i quali il rinnovo non è più consentito, ma soggetto alla presentazione di una nuova istanza avanzata allo stesso titolo, salva diversa durata del servizio espressamente prevista dal provvedimento di concessione , come previsto all'art.11 punti 4 e 5 del Nuovo Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali, salvo rinnovo motivato e validato in sede di UVM, in caso di ADI e del Servizio Sociale in caso di SAD.

Art. 5 ORARIO DEL SERVIZIO

Le prestazioni in favore di soggetti disabili ed anziani sono svolte di norma in orario diurno, nella fascia oraria fra le 07:30 e le 20:00,nell'arco di sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato feriali e festivi con esclusione della domenica.

Il Comune assicura la continuità delle prestazioni previste nel PAI; nel caso in cui vi sia una rinuncia da parte dell'utente, tranne per i minori disabili, le prestazioni previste non potranno essere recuperate nei giorni successivi, salvo situazioni particolari valutate dal Servizio Sociale.

Le ore non fruite costituiscono economie nell'ambito dell'appalto del servizio e sono oggetto di apposita consuntivazione e riassegnazione.

Per avvalersi del recupero ore è necessario inoltrare comunicazione al soggetto gestore del servizio e al Servizio Sociale del Municipio referente del caso.

Il recupero ore può essere concesso soltanto per motivi di comprovata necessità e urgenza previa autorizzazione dei Referenti del servizio.

Nel caso di minori disabili, eventuali ore previste nel PAI/PEI potrebbero essere recuperate n relazione al percorso educativo impostato sugli obiettivi prefissati e sulle modalità di relazione delineate.

E' facoltà dell'utente richiedere attraverso apposito modulo la sospensione del servizio per massimo tre mesi per i seguenti motivi:

- > ricovero ospedaliero, cure fuori regione
- lavori di ristrutturazione dell'alloggio
- > assistenza h 24 per aggravamento condizioni di salute

Art. 6 MINORI IN EDUCATIVA DOMICILIARE

Possono accedere al servizio i minori disabili in possesso della L.104/92 e/o indennità di frequenza .Ai minori che necessitano di assistenza primaria perchè allettati o in carrozzella sono garantite le medesime prestazioni di assistenza domiciliare di cui all'art.3 mediante Operatori OSA/OSS.

Ai minori affetti, invece, da patologie che afferiscono all'area della neuropsichiatria infantile (ADHD, autismo, iperattività) sono erogate prestazioni di educativa domiciliare che richiedono la figura dell'Educatore professionale.

Tali prestazioni rientrano nel servizio SAD/ADI con un monte ore destinato eslusivamente a questa tipologia di intervento.

L'educativa si configura come Sad se l'intervento è meramente sociale, come ADI se il minore è in carico ai servizi di riabilitazione della ASL. Un educatore esperto viene affiancato al minore sulla

base di un progetto educativo personalizzato e condiviso con la Istituzione scolastica al fine di dare continuità al percorso anche in casa.

Due ore di educativa domiciliare potrebbero essere convertite in un'ora di attività alternative, quali l'ippoterapia o la piscina.

E' facoltà dell'utente optare per le due possibilità.

Art.7 PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI)

Per ogni utente fruitore del servizio viene predisposto un Piano di Assistenza individualizzato, redatto in sede di UVM nel caso di assistenza ADI e dall'Assistente Sociale del Municipio nel caso di assistenza di SAD. Viene sottoscritto dall'utente, ovvero dal soggetto legittimato alla cura della persona e dal soggetto gestore del servizio.

Nel PAI sono definiti e concordati con l'utente le modalità di erogazione del servizio e la compartecipazione al costo orario a carico dell'utente.

Il PAI può essere sottoposto a verifiche e revisioni dai referenti del servizio previa condivisione congiunta (soggetto gestore e Assistenti Sociali referenti del caso).

Il PAI potrà prevedere il riconoscimento dell'assegno di cura, di cui all'articolo 33 della Legge Regionale n. 19/06, nonché altre eventuali forme di intervento economico a sostegno della domiciliarità.

Per la determinazione delle ore di servizio il Servizio Sociale dovrà utilizzare una apposita scheda interna definita dall'Ambito (scheda ore), che tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: autonomia personale;

condizione relazionale;

tipologia di prestazione richiesta

Il Comune si riserva una quota di ore di servizio per situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi, previa relazione dettagliata e documentata del Servizio Sociale del Municipio.

Le situazioni di estrema urgenza, previste all'art.20 punto 1 lett.a) b) e c) del Nuovo Regolamento di Accesso accedono ai servizi su elencati in via prioritaria ; nel caso di assistenza domiciliare integrata viene attivata celermente l'UVM **entro il termine perentorio di 72 ore,** come previsto dalla delibera del Direttore Generale ASL/BA n.1820 dell'1/10/2014.

Art. 8 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO SAD

L'accesso al Servizio avviene a seguito di presentazione di domanda al Segretariato Sociale e/o in una delle sedi adibite a Porta Unica di Accesso (PUA) del Distretto socio sanitario su apposito modello predisposto.

La richiesta, nel caso di soggetti disabili, deve essere corredata da:

1) documentazione medica attestante la condizione di non autosufficienza o di disabilità (verbale d'invalidità civile, attestazione di handicap ai sensi della L.104/92 e ogni altra documentazione utile alla valutazione);

2) autocertificazione relativa a:

- a) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità (nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'Isee è calcolato con le modalità di cui all'art.7 del DPCM 159/2013);
- b) ISEE RISTRETTO SOCIO-SANITARIO in corso di validità in caso di disabili adulti (18-64 anni) e anziani over 65 totalmente non autosufficienti
- 3) autocertificazione attestante l'impossibilità dell'interessato, dei suoi familiari o conviventi a garantire in modo adeguato la cura del soggetto richiedente
- 4) eventuale altra documentazione attestante lo stato di necessità del richiedente

La richiesta, nel caso di soggetti anziani, deve essere corredata da:

1) documentazione medica attestante la condizione di parziale o totale non autosufficienza e ogni altra documentazione utile alla valutazione

2) autocertificazione relativa a:

- a) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità (nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'Isee è calcolato con le modalità di cui all'art.7 del DPCM 159/2013);
- b) ISEE RISTRETTO SOCIO-SANITARIO in corso di validità in caso di disabili adulti (18-64 anni) e anziani over 65 totalmente non autosufficienti

- 3) autocertificazione attestante l'impossibilità dell'interessato, dei suoi familiari o conviventi a garantire in modo adeguato la cura del soggetto richiedente
- 4) eventuale altra documentazione attestante lo stato di necessità del richiedente

Possono essere ammessi al servizio anche più componenti dello stesso nucleo familiare, in presenza dei requisiti personali di accesso previsti dal precedente art.2, presentando richieste separate.

Si precisa che in caso di soggetto disabile nella famiglia, alla luce del D.Lgs 42/2016 convertito con modificazioni con Legge 26 maggio 2016, n.89 non saranno più considerati come redditi tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dallo Stato.

Tutta la documentazione viene successivamente trasmessa al Servizio Sociale Professionale del Municipio che effettua invece la valutazione di secondo livello e valuta l'opportunità di erogare il servizio richiesto.

Art. 9 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO ADI

Per l'accesso a a tale servizio viene richiesta la medesima documentazione di cui all'art.7.

La domanda va presentata in una delle sedi adibite a Porta Unica di Accesso (PUA), indirizzata al Direttore del Distretto Socio sanitario e corredata della proposta del MMG/PLS.

In caso di dimissioni ospedaliere necessita altresì allegare la relazione del medico del Reparto ospedaliero o del medico dell'Unità Operativa Territoriale presso cui è in carico la persona.

Effettuata l'istruttoria preliminare dell'istanza e verificata la completezza della documentazione, la Porta Unica di Accesso attiva tutte le procedure per la convocazione dell'UVM.

Quest'ultima, entro il termine massimo di 20 giorni dalla data della richiesta di accesso, fatte salve le procedure per l'accesso di urgenza e le dimissioni protette, esamina la domanda, effettua la valutazione del caso e cura l'elaborazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI).

Art 10 PRIORITA' DI ACCESSO

Le situazioni di emergenza e di urgenza rispetto alle ordinarie hanno priorità di accesso nei servizi Sad e ADI, come previsto all'art.20 del Nuovo Regolamento "Gestione delle situazioni ad alto indice di gravità sociale" co.1 lettere a), b), c).

Il Comune garantisce pertanto priorità di accesso ai cittadini che rientrano nei casi succitati, previa verifica dei competenti Servizi sociali e sanitari.

ART.11 CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per il servizio SAD in favore di disabili, entro il mese di ottobre di ogni anno viene redatta la graduatoria delle domande pervenute entro giugno dello stesso anno a seguito di Avviso Pubblico predisposto dalla Ripartizione Servizi alla Persona dell'Ambito di Bari.

In fase di prima attuazione pertanto la validità del Pai in corso è subordinata alla utile collocazione in graduatoria e le ore disponibili sono riassegnate, da apposita Commissione in ordine di graduatoria, con le modalità di quantificazione, di cui all'art.13 del presente disciplinare, fino ad esaurimento del monte ore oggetto dell'appalto.

La graduatoria viene formulata secondo i sottoparametri di valutazione espressi all'art.21 del Nuovo Regolamento Comunale che disciplina I 'accesso al Sistema integrato di servizi e Interventi sociali.

Per una valutazione omogenea degli utenti **si precisano i** sottoparametri di valutazione per l'Area Disabilità e per l'Area Anziani, come di seguito riportato nelle tabelle:

MACROFATTORI DA VALUTARE	PUNTEGGIO MAX	SOTTOPARAMETRI D AREA DISA		SOTTOPARAMENTRI DI N AREA ANZIAI	
Contesto Max 20 p familiare		Disabile solo (senza figure parentali di riferimento)	8 р.	Anziano solo (senza figure parentali di riferimento) non	8 p.
		Nucleo familiare con 1 o più figli disabili Nucleo familiare con minori e genitore/i disabile/i	3 p.per ogni minore disabileautosufficiente4 p.per ogni adulto disabileCoppia di anziani di cui almeno uno non autosufficiente o anziana/o con familiari		5 p.
		Contesto familiare multiproblematico disoccupazione,	5 p. in relazione alla gravità e/o pluralità fattori	disabili non in grado di prestare assistenza Anziano solo parzialmente autosufficiente	2 p.
		di rischio	Contesto familiare multiproblematico: disoccupazione, misure limitative libertà personale, dipendenze da alcool, gioco, sostanze maltrattamenti o violenza domestica	5p in relazione alla gravità e/o pluralità fattori di rischio	

Grado di non autosufficienza o invalidità Condizione abitativa inadeguata	Max 18 p Max 10 p	I.C. da 67% a 99% I.C. 100% I.C. 100%+Acc. L.104 art.3 co3 Malattia rara certificate o che richiede cure fuori regione Abitazione inidonea: barriere architettoniche interne ed esterne bagni inidonei vano ascensore inidoneo/ inesistente zona isolata Abitazione parzialmente inidonea: barriere interne o esterne zona poco servita Coabitazione di più nuclei	2p. 6p. 10p. + 3p. + 5p. 10 p. 5 p.
Mancata fruizione da parte dell'utente di altri servizi sociali agevolati o erogazione di contributi nell'anno del Comune di Bari Virtuosità fiscale nel triennio	2 p.	☐ In fase di 1^ applicazione si farà riferimento TARSU/TARI☐ 1,50 punti per ogni anno di regolarità contribu☐ L'istante dovrà autocertificare importo pag cause di esenzione/riduzione tributo	utiva

Ai sensi dell'art.21 co.3 del Nuovo Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali, i punteggi da attribuire in base alla situazione reddituale di ciascun utente sono i seguenti:

Reddito Isee	Max 36 p	MINORE € 3000	36р.
		MAGGIORE 20.000	0 p.
		TRA € 3.000 E 20.000	<u>ISEE più basso</u> x 36 ISEE del richiedente

Per l'ammissione al Servizio ADI non è prevista la formulazione di graduatoria e l'accesso al servizio è effettuata, in base alla valutazione UVM "a sportello", fino a concorrenza delle ore finanziate e disponibili nell'appalto comunale.

Tuttavia , ove si verificasse una indisponibilità di posti, la persona sarà collocata in lista di attesa con il relativo punteggio di valutazione .

A parità di punteggio, verrà data priorità al cittadino con reddito più basso.

Non è prevista la formulazione di graduatoria qualora la domanda sia integralmente soddisfatta mediante finanziamento del servizio con risorse PAC o altro finanziamento a specifica destinazione.

Art.12 COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Le modalità di calcolo della quota di compartecipazione al servizio di assistenza domiciliare SAD e ADI in favore di cittadini diversamente abili saranno definite come di seguito:

- a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, in deroga a quanto previsto dall'art.6, co.7. del RR 11/2015, viene individuata in un valore ISEE uguale a € 3.000,00#
- b) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 3001,00 ed € 10.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 3% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00#
- c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 10.001,00 ed € 20.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 6% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00#
- d) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 20.001,00 ed € 40.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 10% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00#
- e) per qualsiasi valore ISEE oltre i 40.000,00 € il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere l'integrale costo orario del servizio.

Per i minori in educativa domiciliare le modalità di calcolo della quota di compartecipazione è definita come di seguito:

a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, in deroga a quanto previsto

dall'art.6, co.7. del RR 11/2015, viene individuata in un valore ISEE uguale a € 3.000.00:

- b) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 3.001,00 ed € 10.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 3% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00;
- c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 10.001,00 ed € 20.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 6% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00;
- d) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 20.001,00 ed € 40.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 10% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00;
- e) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 40.001,00 ed € 60.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 40% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00;
- f) per qualsiasi valore ISEE oltre i 60.000,00 € il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere l'integrale costo orario del servizio.

La quota di compartecipazione in base alle ore di servizio fruito dovrà essere versata mensilmente su conto corrente, indirizzato alla Tesoreria del Comune di Bari entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo della tariffa.

La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa al Municipio di competenza.

In caso di mancato pagamento di tre quote di compartecipazione mensile , il servizio verrà sospeso.

Se entro una settimana dal sollecito di pagamento l'utente provvederà , il servizio potrà essere riattivato.

Ai fini della rendicontazione per il riscontro e l'eventuale pagamento delle ore di servizio effettivamente fruite, per ogni utente è previsto un report che dovrà essere firmato al termine di ogni accesso domiciliare sia dall'operatore che dall'utente. Non vi è compartecipazione dell'utente laddove il costo del servizio trovi integrale copertura in finanziamenti a specifica destinazione ovvero nel caso di cui all'art.3 co. 4 del Nuovo Regolamento di Accesso il Comune possa contribuire in tutto o in parte al pagamento del costo delle prestazioni sociali o della quota sociale delle prestazioni socio-sanitarie, a cui di norma è tenuto il richiedente.

Tanto viene altresì ribadito all'art.19 co.1 e 2 del succitato Regolamento.

Art.13 NORME DI COMPORTAMENTO PER OPERATORI E UTENTI

I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati sul rispetto reciproco di alcune norme comportamentali.

Gli utenti non devono corrispondere alcuna somma in denaro all'operatore in cambio di ulteriori prestazioni.

Il pagamento alla compartecipazione del servizio deve essere corrisposto solo ed esclusivamente secondo quanto già esplicitato.

L'utente non può intrattenere rapporti privati di alcun genere con l'operatore: laddove ciò dovesse accidentalmente verificarsi, l'utente verrà sospeso dal servizio e l'operatore sollevato dal caso.

Inoltre, non potrà usufruire dei mezzi privati dell'operatore nel caso di accompagnamento presso presidi e/o servizi: tale prestazione potrà essere svolta solo attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici o privati dell'utente che se ne assume la responsabilità.

E' altresì vietato contattare gli operatori su numeri di telefonia privata ; qualsiasi chiamata potrà essere effettuata solo ai recapiti aziendali del coordinatore del servizio.

Un eventuale cambio di orario o di giornata e/o variazione al PAI va preventivamente comunicata all'Assistente sociale del soggetto gestore che ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione all'assistente sociale referente del caso.

L'utente non può utilizzare termini fuori luogo o un linguaggio offensivo nei confronti dell'operatore, né tanto meno ingiurie. In tal caso il servizio verrà immediatamente revocato, senza possibilità di ripristino.

L'operatore ha nei riguardi dell'utente il preciso obbligo al rispetto della privacy e dei dati sensibili che lo riguardano ed assume la funzione di incaricato del trattamento; laddove dovesse verificarsi che l'operatore diffonda notizie sull'utente e la sua famiglia, lo stesso verrà sollevato dal caso e da tutto il servizio.

Sarà poi compito della cooperativa gestore decidere la destinazione di tale personale, con limitazione del turn over e assicurando la continuità assistenziale.

Ad ogni utente all'avvio del servizio sarà consegnata copia delle norme comportamentali per informazione ed accettazione.

Art. 14 VERIFICA E CONTROLLO DEI SERVIZI

L'organizzazione, la verifica e il controllo del servizio di assistenza domiciliare sono di competenza della Ripartizione Servizi alla persona che si avvale anche della collaborazione del Servizio Sociale del Municipio. La qualità del servizio offerto sarà valutata attraverso idonei strumenti di rilevazione che tengano conto anche del grado di soddisfazione dall'utente.

La verifica viene effettuata da apposite Commissioni, di cui alla Delibera di G.C. 898 del

15/12/2015, fermo restando in capo alla Assistente Sociale referente del caso la verifica sull'attuazione del PAI.

E', altresì effettuato dal Municipio competente, con modalità a campione , la verifica sulle autocertificazioni dei redditi dichiarati dagli utenti.

Il Comune, inoltre, si riserva di dar corso al controllo sostanziale sulla posizione patrimoniale e reddituale dei soggetti beneficiari di prestazioni , attivando l'intervento della Guardia di Finanza ,attraverso un protocollo d'intesa a cura della Ripartizione Servizi alla Persona.

Eventuali reclami per le prestazioni di competenza possono essere presentati da parte dei beneficiari al Referente comunale del servizio che, entro 7 giorni dovrà mettere in atto tutte le procedure finalizzate a verificare la fondatezza del reclamo.

In caso di accertata fondatezza del reclamo la Ripartizione Servizi alla Persona adotterà le procedure consentite dalle normative vigenti.

Art. 15 ASSEGNAZIONE DEL MONTE ORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE-CRITERI

Al fine di assegnare le ore di assistenza in modo imparziale e uniforme in tutta l'area urbana, si terrà conto di ulteriori criteri individuati nell'area dell'autonomia personale e relazionale. di seguito riportati:

Per ciascuna area sono stati individuati degli aspetti valutabili secondo dei punteggi la cui sommatoria porterà al calcolo del numero massimo di ore da assegnare.

Eventuali deroghe sono ammissibili solo se motivate da fattori urgenti e indifferibili , previa valutazione in sede di UVM.

AUTONOMIA PERSONALE

Nome utente	Autonomia totale	Autonomia parziale	Autonomia gravemente compromessa	Punteggio
Governo casa	0	5	10	
Igiene personale	0	5	10	
lavanderia	0	5	5	
Uso pannolone	0	8	15	
vestizione	0	5	10	
Preparazione pasti	0	5	10	
Alimentazione	0	5	10	
Assunzione farmaci	0	5	10	
Bagno	0	5	10	

Gestione denaro	0	5	10	
deambulazione	0	5	10	
Tot auton.personal				
e				

CONDIZIONE RELAZIONALE

UTENTE	IDONEA	PARZIALE	ASSENTE	INESISTENTE	PUNTEGGIO
Rete familiare	0	3	10	15	
Rete vicinato/	0	3	10	15	
volontariato					
Totale C.R.					

La formula da applicare, per assicurare una assegnazione equa e trasparente è la seguente:

X (ore da erogare a settimana) = ore massime settimanali (18) X punteggio conseguito dall'utente punteggio massimo

In particolare eventuali deroghe potranno essere ammesse nel caso di ADI di III livello (patologie cronico degenerative altamente invalidanti) : in questi casi l'estensione del monte ore oltre il punteggio previsto deve essere corredato da dettagliata relazione socio-sanitaria elaborata dall'UVM o comunque dal Case-manager.

Tuttavia l'estensione deve essere compatibile con le risorse effettivamente disponibili.

Un' altra condizione che supera l'assegnazione del monte ore secondo punteggio prestabilito potrebbe essere dettata dalla presenza di un minore disabile con provvedimento motivato del Tribunale dei Minori.

Inoltre, qualora sia disponibile un monte ore maggiore in virtù di finanziamenti a specifica destinazione potrà essere elevata la soglia di ore settimanali per tutta la platea di utenti.

In particolare, le prestazioni SAD e ADI possono essere altresì erogate con i "Buoni servizio", come da procedure indicate nell'Avviso Regionale 1/2016, approvato con AD 416/2016 e modificato con successivo AD 425/2016, per un massimo di 6 h settimanali per il SAD ed un massimo di 16 ore settimanali per l'ADI da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruite in virtù dei servizi erogati dagli Ambiti territoriali mediante soggetti terzi ovvero dalla ASL competente.

Art.16 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare fa riferimento alle disposizioni di

legge vigenti in materia.

Il presente disciplinare sarà approvato con Delibera di Giunta Comunale ed eventuali emendamenti potranno essere approvati in tale sede.

Il disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di Giunta.



Ripartizione Servizi alla Persona

SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 2019/00807 del 31 OTTOBRE 2019

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO

DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI INTEGRATA "SEMI" APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 842 842 DEL 11/12/2017, MODIFICATO CON DELIBERA DI G.C. N. 380 DEL 7/5/2019;

NONCHE' INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA DOMICILIARE

INTEGRATA (ADI) DISABILI E ANZIANI APPROVATO CON DELIBERA G.C.

N. 280 DEL 20/4/2017, MODIFICATO CON DELIBERA G.C. N. 841 DEL

11/12/2017

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Positivo Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria. Sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente proponente non si ravvisano elementi ostativi al rilascio del parere favorevole in ordine ai riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente nel presupposto che la spesa per il servizio di cui trattasi sia contenuta nelle dotazioni di bilancio 2019/2021 e che la politica tariffaria decisa con il presente atto rispetti i termini di leggi vigenti anche con riferimento alla decorrenza impositiva.

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI:

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri di regolarità tecnico e contabile così come espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 31/10/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI INTEGRATA "SEMI" APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 842 842 DEL 11/12/2017, MODIFICATO CON DELIBERA DI G.C. N. 380 DEL 7/5/2019; NONCHE' INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) DISABILI E ANZIANI APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 280 DEL 20/4/2017, MODIFICATO CON DELIBERA G.C. N. 841 DEL 11/12/2017

<u>PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:</u>

4 '		1.	-		. •
) Parere	d ₁	reco	larıtá	tecnica:
1	, i aicic	uı	ICSU.	ıaııa	teemea.

Positivo

Bari, lì 22/10/2019

Il responsabile

Annarita Amodio

2) Visto Responsabile Procedimento Ragioneria:

Positivo

Sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente proponente non si ravvisano elementi ostativi al rilascio del parere favorevole in ordine ai riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente nel presupposto che la spesa per il servizio di cui trattasi sia contenuta nelle dotazioni di bilancio 2019/2021 e che la politica tariffaria decisa con il presente atto rispetti i termini di leggi vigenti anche con riferimento alla decorrenza impositiva.

Bari, lì 30/10/2019

Il Responsabile procedimento di Ragioneria Pietro Luciannatelli

3) Parere di regolarità contabile:

Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria. Sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente proponente non si ravvisano elementi ostativi al rilascio del parere favorevole in ordine ai riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente nel presupposto che la spesa per il servizio di cui trattasi sia contenuta nelle dotazioni di bilancio 2019/2021 e che la politica tariffaria decisa con il presente atto rispetti i termini di leggi vigenti anche con riferimento alla decorrenza impositiva.

Il Direttore di Ragioneria Giuseppe Ninni Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE F.to

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 05/11/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale Donato Susca

Bari, 05/11/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 05/11/2019 al 19/11/2019.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet http://albo.comune.bari.it